

Pubblicato il 05/09/2019

N. 02158/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01458/2018 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1458 del 2018, proposto da Ditta Individuale Bar Tre Torri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ditta Individuale Café Vinci, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Roberto Casuccio, Società Copen Caffè S.r.l.s., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Carmelo D'Angelo, Calogero Di Caro, Salvatore Danilo Gravotta, Giacomo Nocera, Porte D'Interni Giardina S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Ditta Individuale Puntarello Osvaldo Impianti Industriali, Ditta Individuale Sanfilippo Carmela, Ditta Individuale Tedeschi Luigia, Angela Maria Vella, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Carmelo Giurdanella e Claudia Adonia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carmelo Giurdanella in Palermo, via Notarbartolo, n. 5;

***contro***

Comune di Campobello di Licata, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Girolamo Rubino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, n. 5;

***per l'annullamento***

- della delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 29 marzo 2018, mai notificata, avente a oggetto “Imposta unica comunale - Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) approvazione piano finanziario e tariffe per l'anno 2018”, pubblicata all'albo pretorio del Comune in data 19 aprile 2018 ove è rimasta affissa per quindici (15) giorni consecutivi così come previsto dalla legge;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campobello di Licata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

A. I ricorrenti, tutti residenti nel Comune di Campobello Di Licata, hanno esposto che:

- in data 29 marzo 2018 si era riunito, in seduta straordinaria e urgente, il Consiglio Comunale del Comune di Campobello di Licata per deliberare il bilancio annuale di previsione 2018 del Comune atteso che il termine ultimo per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2018 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, era stato prorogato al 31 marzo 2018;

- in detto Consiglio Comunale era stato deliberato un aumento (di circa il 30%) della tariffa del tributo sui rifiuti (di seguito T.A.R.I.) per l'anno 2018 rispetto a quanto era stato stabilito nella deliberazione dell'anno precedente in merito alla T.A.R.I. per l'anno 2017.

Ciò esposto, i ricorrenti hanno impugnato la delibera in oggetto prospettando la VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 69, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 507/1993 - ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990, COSÌ COME RECEPITA DALLA LEGGE REGIONALE N. 10/1991 - CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

B. Si è costituito in giudizio il Comune intimato che ha chiesto il rigetto del ricorso contro-deducendo alle argomentazioni dei ricorrenti con memoria depositata il 21 settembre 2018.

C. All'udienza camerale fissata per 9 ottobre 2018 le parti chiedevano la trattazione del ricorso con rinvio all'udienza di merito e il Collegio procedeva in conformità.

D. Depositata memoria di replica da parte dei ricorrenti, all'udienza pubblica del 14 maggio 2019, presenti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

## DIRITTO

E. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini infra-esposti.

E.1 L'art. 1, comma 650, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, chiarisce che *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*; sicché la complementare regola fissata dal successivo comma 654 del citato art. 1 della l. n. 147/2013, secondo cui deve essere assicurato l'integrale recupero dei costi di investimento *“e di esercizio relativi al servizio, [...] ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*)

correttamente interpretato«*va inteso nel senso che i relativi costi devono essere calcolati secondo il criterio della competenza (in forza del quale ogni costo rileva temporalmente in relazione al momento di maturazione del fatto gestionale sotteso), di modo che ogni tariffa annuale sia costruita in maniera da bastare a se stessa, e non nascere gravata da ulteriori oneri (estranei all'esercizio di competenza) [...] le ipotesi di inserimento di costi riferibili ad anni precedenti nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno successivo sono, infatti, eccezionali e derogatorie [...] l'inclusione tout court di eventuali deficit accumulati in annualità pregresse sembra far ricadere i relativi costi su utenti attuali (es. nuovi residenti) del servizio che ben potrebbero non averne usufruito nell'anno precedente, e tanto in contrasto con la ratio del tributo de quo; [giacché]*

*una diversa interpretazione potrebbe portare alla inammissibile conseguenza di avallare - in via ordinaria - eventuali comportamenti inerti della P.A., riversando ad libitum e sine die sulle tariffe delle annualità successive i costi - anche ordinari - di annualità pregresse» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 23 febbraio 2017, n. 352).*

Il comma 654 *bis* dell'art. 1 della l. 27 dicembre 2013, n. 147, poi, nel prevedere la possibilità che tra le componenti di costo della T.A.R.I. possano essere considerati anche “*gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*”, consente l'esclusivo recupero di crediti divenuti inesigibili afferenti a forme di prelievo tributario anteriori alla T.A.R.I. (T.I.A.1, T.I.A.2 e T.A.R.E.S.) e non invece ad annualità pregresse della stessa tipologia di tributo.

In ogni caso – pur volendo ammettere che anche i crediti inesigibili afferenti alla T.A.R.I. possano costituire costi da coprire con l'aumento del prelievo fiscale per gli anni successivi – la deliberazione impugnata ha fissato la T.A.R.I. per l'anno 2018 computando tra i costi anche le perdite degli esercizi precedenti afferenti agli oneri necessari a effettuare l'integrale e immediato pagamento dei servizi prestati e

fatturati dalla “Catanzaro Costruzioni s.r.l.”, società gestrice della discarica, e dalla “Dedalo Ambiente AG3 S.p.A.”, A.T.O. cui il Comune intimato è socio di minoranza.

Ne consegue che non emergono, neppure in astratto, ipotesi eccezionali legittimanti delle deroghe alle regole fin qui esposte, giacché i costi *ut supra* indicati costituiscono esiti prevedibili da coprire con i necessari ricavi derivanti, in base a una buona e oculata programmazione, dalla corretta e legittima determinazione della tariffa per l’anno precedente e dalla sua regolare e sistematica riscossione.

Inoltre, una diversa interpretazione – sostenuta dalla difesa del Comune intimato – potrebbe portare all’inammissibile conseguenza di avallare, in via “ordinaria”, eventuali comportamenti colpevolmente inerti/illegittimi della P.A., riversando *ad libitum* sulle tariffe delle annualità successive i costi, anche ordinari, inerenti ad annualità pregresse.

Deve, inoltre, evidenziarsi che gli equilibri di bilancio possono adeguatamente e prevedibilmente salvaguardarsi facendo ricorso all’art. 193, comma 3, della legge 18 agosto 2000, n. 267, che, in deroga all’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, consente all’ente di modificare, in sede consuntiva, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza con efficacia retroattiva.

F. Sotto tale profilo, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la delibera impugnata deve essere annullata.

G. Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti del Comune e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore interminabile della causa e dell’assenza di attività di trattazione e istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune al pagamento delle spese processuali a favore dei ricorrenti – in solido fra loro – che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014 della C.p.A. e dell'I.V.A., nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Calogero Commandatore**

**IL PRESIDENTE**  
**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**